

# C I R C O L O A . R . C . I . V A L B U S A G A

## S T A T U T O

### DEFINIZIONI E FINALITA'

#### ART. 1

Il Circolo ARCI costituito in Borgosesia-frazione Valbusaga-è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario. Non persegue finalità di lucro.

#### ART. 2

Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, realizzando attività culturali, ricreative, sportive nonché servizi.

Tutti campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di violenza, di censura, di razzismo, di emarginazione sono potenziali settori di intervento del Cicolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che riterrà opportuno.

### I SOCI

#### ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosce nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, etnica e sessuale.

I minori di anni diotto posso assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto ed il rispetto della civile convivenza.

Lo "status" di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

#### ART. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita unitamente all'accettazione dello Statuto e di attenersi ad esso, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed i suoi dati annotati nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART. 6

I soci hanno diritto :

-frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;

-a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

-discutere ed approvare i rendiconti;

-elegge ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto(8) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

ART. 7

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale della partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per:

-decesso;

-mandato pagamento della quota sociale;

-dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

-espulsione o radiazione.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
- arreare in qualunque modo danni morali e materiali al Circolo; ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno deve essere risarcito.

ART. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni. Sul ricorso decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni immobili e mobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

ART. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dello anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea con attinenza alla formazione delle linee generali di attività del Circolo.

ART. 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2, per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto(8) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prime e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare a ogni socio.

ART. 16

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dallo art. 18 e dall'articolo 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto(1/5) dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 17

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

ART. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei partecipanti.  
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.

ART. 19

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.  
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta un decimo (1/10) dei soci presenti con diritto di voto.  
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le norme previste dal regolamento.  
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 20

L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;
  - approva il rendiconto annuale;
  - delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
  - elege gli organismi direttivi (Consiglio, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo.
- Nel caso di cui sopra discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre (3) membri che controllino lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre (3) anni. E' composto da nove (9) membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e, straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, posso essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto, a cura del Segretario, un verbale firmato dallo stesso Segretario e dal Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

ART. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo (1/3) dei componenti originari: dopo tale soglia il Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da due terzi (2/3) dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 27

Viene demandato al Collegio dei garanti dell'ARCI provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio ai sensi dell'art. 9.

ART. 28

Il Collegio dei Sindaci-Revisori è composto da tre (3) membri.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea. Si riunisce almeno tre (3) volte all'anno cioè ogni quattro (4) mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri il Consiglio Direttivo.

